



Cooperative sociali del Trentino

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

170 - FONDO PENSIONE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI DELLE IMPRESE COOPERATIVE E PER I LAVORATORI DIPENDENTI ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA - PREVIDENZA COOPERATIVA (ex COOPERLAVORO)

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
28/06/2000 ¹	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 6,91% ¹	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	20/05/2019	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 100% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
21/05/2019	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

93 - FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENINO ALTO ADIGE in forma abbreviata LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
19/04/2000 ¹	31/12/2002	0,5%	retribuzione lorda	0,5%	retribuzione lorda	40%; 100% ¹	TFR
01/01/2003	31/12/2006	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
01/01/2007	20/05/2019	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 100% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR
21/05/2019	ad oggi	1,5%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1%	retribuzione utile al calcolo del TFR	1,8%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile al calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

Dal 01/01/2007 l'art. 8, c. 2 del D.Lgs. 252/2005 prevede la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (dal 01/05/2000 – data attivazione del Fondo – fino al 31/12/2000) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
01/01/2007	ad oggi	- ¹	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

¹ Il Fondo ha deliberato che a decorrere dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

PREVIDENZA COOPERATIVA (ex COOPERLAVORO)

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti che abbiano superato il periodo di prova.

Dal 09/08/2001, data di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto del Fondo, non è più necessario attendere il superamento del periodo di prova, in quanto "salva diversa disposizione del contratto collettivo di riferimento il lavoratore può manifestare la volontà di adesione al Fondo in qualunque momento".

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Dal 19/04/2000¹ al 31/12/2002 la base imponibile è costituita dalla retribuzione lorda (imponibile previdenziale).

Dal 01/01/2003 si applica quanto disposto dal CCNL delle cooperative del settore socio-assistenziale 08/06/2000. Il trattamento di fine rapporto è regolato dalle norme della legge n. 297/82. "La retribuzione ai fini del calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese."

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

· Lo Statuto di COOPERLAVORO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro o della prestazione lavorativa da parte del socio lavoratore con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione è commisurata al trattamento retributivo a carico delle aziende effettivamente corrisposto, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge e dagli accordi collettivi di lavoro. In caso di sospensione del rapporto di lavoro o della prestazione lavorativa da parte del socio lavoratore con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico del datore di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE COOPERATIVE SOCIALI DEL TRENTINO

Indice:

21/05/2019 CCNL Verbale di accordo

28/03/2019 CCNL Accordo di rinnovo

23/07/2003 CCNL Cooperative settore socio-assistenziale, testo definitivo

13/12/2002 CCPL Cooperative sociali Provincia di Trento

22/02/2002 Accordo quadro per il riassetto contrattuale Provincia di Trento

08/06/2000 CCNL Cooperative settore socio-assistenziale, Accordo di rinnovo

16/10/1997 CCPL Cooperative sociali Provincia di Trento

21/05/2019

Verbale di accordo

Il giorno 21/5/2019 si sono incontrate AGCI SOLIDARIETÀ, CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ, LEGACOOPSOCIALI e FP CGIL, FPS CISL, FISASCAT CISL, UIL FPL, UILTUCS per sciogliere la riserva posta in data 28/3/2019 sull'Accordo di rinnovo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, che si allega al presente verbale.

Le OO.SS. a seguito di una consultazione che ha conferito ampio mandato, confermano l'approvazione delle intese raggiunte che rinnovano e modificano il CCNL 16/12/2011.

Pertanto l'Accordo di rinnovo diventa efficace tra le parti a tutti gli effetti ivi previsti, fatte salve le decorrenze particolari previste per i singoli istituti. Le modifiche apportate al CCNL citato decorrono dalla data di sottoscrizione del presente verbale. [...]

28/03/2019

Verbale di accordo

Il giorno 28/3/2019, tra AGCI SOLIDARIETÀ, CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ, LEGACOOPSOCIALI e FP-CGIL, FPS-CISL, FISASCAT-CISL, UIL-FPL, UILTUCS, si è sottoscritto il verbale di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale- educativo e di inserimento lavorativo.

Hanno raggiunto in data odierna l'intesa sull'allegata ipotesi di rinnovo contenente le modifiche al CCNL 16/12/2011. Le parti hanno sottoscritto la presente ipotesi di accordo che sarà sottoposta dalle OO.SS. alla consultazione dei lavoratori.

Le OO.SS. provvederanno a sciogliere la riserva dopo aver effettuato la consultazione dei lavoratori entro il **20/5/2019**.

Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo si è proceduto al rinnovo del CCNL 16/12/2011 e, fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, le modifiche apportate al CCNL decorrono dalla data di sottoscrizione del presente accordo.

Le parti rilevano che la modalità con la quale si dà corso agli effetti economici del presente CCNL rappresenta una eccezionalità e non una modalità reiterabile. Tale scelta deriva dalla transizione dal modello contrattuale che prevedeva la triennialità alle previsioni dell'accordo interconfederale 12/12/2018 che ha modificato il modello degli assetti contrattuali.

Convenzionalmente il presente CCNL decorre dal 1/1/2017 ed avrà vigore fino a tutto il 31/12/2019.

Contestualmente le parti hanno convenuto di dare copertura economica sulla base di parametri condivisi al periodo 1/1/2017 - 31/12/2019 con l'erogazione di una tantum di € 300,00, che sarà corrisposta ai lavoratori in due tranches, la prima dell'importo di € 200,00 all'atto della firma e la seconda dell'importo di € 100,00 nel

mezzo di luglio 2019. L'una tantum sar  erogata ai lavoratori in forza all'atto della firma e sar  riproporzionata per i lavoratori in part-time sulla base del loro orario contrattuale. Detto importo   escluso dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Oltre all'una tantum le parti convengono di incrementare i minimi conglobati della retribuzione art. 75 con le decorrenze individuate come segue:

- 35,00 euro a novembre 2019 al Livello C1
- 25,00 euro a aprile 2020 al Livello C1
- 20,00 euro a settembre 2020 al Livello C1

Inoltre le parti convengono di innalzare la percentuale destinata alla previdenza complementare di cui all'art. 86 dello 0,5% aggiuntivo a quanto gi  previsto.

Artr. 86 Fondo previdenza complementare Previdenza Cooperativa

Istituzione e soggetto attuatore. I lavoratori ai quali si applica il presente contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo Pensione Previdenza Cooperativa, costituito allo scopo di erogare prestazioni pensionistiche complementari a favore, fra gli altri, dei soci lavoratori e dei dipendenti delle cooperative sociali, dei loro consorzi, di societ  ed enti operanti nel settore. Contribuzione. A favore dei lavoratori iscritti le aziende contribuiscono con un'aliquota pari all'1,5 % da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del TFR. Tale obbligo contributivo   assunto dalle aziende solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Previdenza Cooperativa.

Hanno diritto al contributo a carico azienda, di cui al precedente capoverso, i lavoratori iscritti al Fondo che hanno optato per il versamento, mediante trattenuta mensile in busta paga, di un contributo minimo pari all'1% calcolato sulla retribuzione utile ai fini al calcolo del TFR. Il lavoratore iscritto pu  liberamente incrementare la contribuzione a proprio carico.

A favore dei medesimi lavoratori l'azienda verser  al Fondo pensione una quota non inferiore al 26% dal Tfr maturando (corrispondente 1,8% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR), con equivalente minor accantonamento ai fini del trattamento di fine rapporto.

A favore dei lavoratori iscritti con prima occupazione successiva al 28/4/1993, cos  come previsto dal D.Lgs. 252/2005, e successive modificazioni,   dovuto il versamento dell'intero importo del TFR maturando nell'anno.

Le contribuzioni di cui ai commi precedenti decorrono dal mese di presentazione della domanda d'adesione all'azienda.

Quota d'iscrizione. All'atto del primo versamento contributivo successivo all'adesione, sia in forma esplicita che tacita, del lavoratore a Previdenza Cooperativa, l'azienda versa a titolo di quota d'iscrizione, a proprio carico, l'importo di   10,00 per ciascun nuovo iscritto. Tale importo pu  essere adeguato annualmente dagli organi sociali del Fondo. Ritardo nei versamenti contributivi. La contribuzione   versata trimestralmente, salvo accordo a livello aziendale per versamenti mensili, entro il 16 del mese successivo a quello di fine del periodo contributivo. L'azienda   tenuta a rifondere eventuali danni diretti (al lavoratore) e indiretti (al Fondo) causati per versamenti effettuati con un ritardo superiore ai 30 giorni, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Fondo.

Trasferimento per cambio datore di lavoro. Preso atto delle deliberazioni COVIP, le parti concordano che, in caso di cambio appalto o di cessione di ramo d'azienda o in qualsiasi altro caso in cui   notorio il passaggio, senza soluzione di continuit , del lavoratore ad altro ente facente parte dell'area del destinatari di Previdenza Cooperativa, l'azienda cedente comunichi all'azienda subentrante l'elenco dei lavoratori iscritti al Fondo coinvolti nel trasferimento. Lo stesso elenco deve essere inviato al Fondo. L'azienda subentrante   tenuta a continuare la contribuzione al Fondo, senza intervallo alcuno, senza obbligo di versamento della quota d'iscrizione e senza necessit  di alcun'altra comunicazione da parte del lavoratore.

Rinvio. Per quanto qui non espressamente richiamato valgono le disposizioni di legge vigenti e quanto previsto dagli atti istitutivi del Fondo Pensione e dagli accordi interconfederali e intercategoriai.

Tutta la documentazione relativa al Fondo   disponibile sul sito internet www.previdenzacooperativa.it

23/07/2003

Titolo LI - PREVIDENZA INTEGRATIVA

Articolo 86

Le parti convengono di istituire una Commissione paritetica a livello nazionale, composta da 6 persone 3 per ogni parte stipulante il presente CCNL, per individuare i sistemi, gli strumenti e gli schemi applicativi nel campo della previdenza integrativa, nonch  gli eventuali rapporti di compatibilit  tra l'offerta di servizi e le modalit  e l'entit  dei finanziamenti.

  fatta salva la facolt  del lavoratore dipendente di aderire o no, ovvero esercitare opzioni diverse da quelle che potranno essere previste dalla Commissione stessa.

13/12/2002

CONTRATTO DI SECONDO LIVELLO - PROVINCIALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il giorno 13 DICEMBRE 2002, a Trento presso la sede della Federazione Trentina delle Cooperative ,

tra

la Federazione Trentina delle Cooperative, rappresentata dall'incaricato con delega del Consiglio di Amministrazione alle relazioni sindacali Sig. Ermanno Villotti e dalla delegazione dei Presidenti delle Cooperative sociali Sigg.ri Arata Adriana, Beltrami Giuliano, Cossali Mario, Lunelli Giancarlo, Mattevi Massimo, Pancheri Enrico e Zampi Fernanda , assistiti dal Signor Daniele Luccini , Segretario generale del CON.SOLIDA, e dai Signori Paolo Condini e Paolo Pettinella dell'Unità di Servizio sindacale della Federazione stessa ;

e

le OO.SS.:

FISASCAT - CISL, rappresentata dal Signor Giovanni Agostini ;
FUNZIONE PUBBLICA - CGIL, rappresentata dal sig. Nico Stenico;
UILTuCS - UIL, rappresentata dal Signor Gianni Tomasi ,
unitamente alle rispettive delegazioni dei lavoratori ,

visti:

l' "ACCORDO QUADRO per il riassetto contrattuale collettivo di settore ed il passaggio al CCNL" del 22 febbraio 2002, con il quale si procedeva ad individuare gli ambiti contrattuali –come segnatamente la riclassificazione del personale- sui quali procedere ad un'armonizzazione dei trattamenti nel passaggio dal CCPL al CCNL di settore e si disponevano le ulteriori norme di valenza integrativa concordate tra le parti ;
l'art. 10 ("Struttura della contrattazione") del CCNL delle Cooperative sociali dell' 8 giugno 2000,

tra le parti si conviene e si stipula il seguente Contratto di secondo livello – provinciale per le Cooperative sociali operanti nella Provincia Autonoma di Trento .

1. Il rapporto di lavoro con i dipendenti delle cooperative sociali della Provincia Autonoma di Trento è disciplinato, a decorrere dall' 1.1.2003, dalle disposizioni inscindibili del CCNL per le cooperative sociali 8 giugno 2000 e suoi successivi rinnovi, nonché dal presente Contratto di secondo livello, di carattere territoriale provinciale, il quale si applica anche a tutti i lavoratori delle Cooperative sociali che, seppure non aventi sede legale in Provincia di Trento, operino nell'ambito della stessa in regime di convenzione o appalto o comunque di contratto con Enti pubblici aventi giurisdizione sul medesimo territorio .

(...)

13. Previdenza complementare. E' confermata in toto l'applicazione della disciplina nazionale a decorrere dall'1.1.2003.

14. I futuri rinnovi del Contratto integrativo provinciale seguiranno la dinamica e i demandi definiti dal CCNL in materia. Le parti convengono, peraltro, i seguenti specifici accordi relativamente al futuro rinnovo del Contratto integrativo provinciale:

- le trattative per il prossimo rinnovo non avranno inizio prima dell' 1.1.2004;
- relativamente alla trattativa sulle quote di salario integrativo territoriale (provinciale), le parti si danno reciprocamente atto che essa potrà riguardare - senza le limitazioni ed in aggiunta ai criteri previsti dall'art. 10, punto 2 del CCNL 8 giugno 2000 - anche quote salariali inerenti a fattori ivi non contemplati [vista altresì la possibilità di cui all'alinea 7) del citato punto 2 dell'art. 10], con possibili autonome determinazioni anche in ordine alle caratteristiche degli emolumenti (variabili oppure fissi/consolidati) erogati quale salario integrativo, ciò in considerazione delle specificità della contrattazione di categoria in provincia di Trento e delle compatibilità economiche provinciali di settore .

Letto, accettato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TRENTEINA DELLE COOPERATIVE
FISASCAT – CISL; FUNZIONE PUBBLICA – CGIL; UILTuCS – UIL

22/02/2002

ACCORDO QUADRO PER IL RIASSETTO CONTRATTUALE COLLETTIVO DI SETTORE ED IL PASSAGGIO AL CCNL

Il giorno 22.02.2002, a Trento presso la sede della Federazione Trentina delle Cooperative ,
tra

la Federazione Trentina delle Cooperative, rappresentata dall'incaricato con delega del Consiglio di Amministrazione alle relazioni sindacali Sig. Ermanno Villotti e dalla delegazione dei Presidenti delle Cooperative sociali Sigg.ri Arata Adriana, Beltrami Giuliano, Cossali Mario, Lunelli Giancarlo, Mattevi Massimo, Pancheri Enrico e Zampi Fernanda, assistiti dal Signor Daniele Luccini, Segretario generale del CON.SOLIDA, e dal Signor Paolo Pettinella dell'Unità di Servizio sindacale della Federazione stessa ;

e

le OO.SS.:

FISASCAT - CISL, rappresentata dal Signor Giovanni Agostini;

FUNZIONE PUBBLICA - CGIL, rappresentata dal sig. Nico Stenico;

UILTuCS - UIL, rappresentata dal Signor Gianni Tomasi,

unitamente alle rispettive delegazioni dei lavoratori ,

considerata la scadenza il 31/12/1998 del C.C.P.L. per le Cooperative sociali operanti in Provincia di Trento stipulato il 10/12/1996;

visto il testo del CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo (denominato in breve CCNL Cooperative sociali), dell'8 giugno 2000 ;

visto altresì l'accordo ponte economico del 13 ottobre 2000, con il quale si procedeva all'adeguamento economico dei minimi retributivi a valere per gli anni 1999 e 2000;

tra le parti si conviene e si stipula quanto segue .

1. Le parti convengono che venga ristrutturato l'assetto della contrattazione collettiva del settore .

Viene concordemente stabilito il passaggio dal Contratto Collettivo Provinciale, di primo livello, a quello nazionale "CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", passaggio che avverrà attraverso la stipula di un Contratto integrativo territoriale, in particolare provinciale. Questo, in prima stesura, conterrà anche la disciplina di ingresso e armonizzazione al nuovo assetto contrattuale collettivo, mediante le previsioni di cui al presente accordo ed i contenuti seguenti, da definire ulteriormente e perfezionare mediante la sottoscrizione del testo del Contratto integrativo provinciale di lavoro al termine dei lavori di una Commissione mista tra le parti, la quale s'impegna a completare il lavoro entro il 31 maggio 2002:

- Riclassificazione dei lavoratori delle varie qualifiche omologhe del CCPL secondo i livelli d'inquadramento del CCNL;

- A classificazione completata, conservazione -quale elemento retributivo territoriale, di natura integrativa ed a carattere fisso e continuativo, delle differenze retributive mensili lorde tra la paga conglobata del livello di provenienza del CCPL e la paga conglobata del livello di destinazione del CCNL ;

- Armonizzazione dei seguenti aspetti normativi del CCPL e, rispettivamente, del CCNL, in modo che, da un lato, siano preservati determinati effetti economici di maggior favore su istituti normativi già presenti nel CCPL, e, dall'altro lato, siano eventualmente chiarite e/o interpretate le modalità di applicazione di singoli istituti del CCNL. Tale opera di armonizzazione interesserà segnatamente i seguenti istituti, nonché altri eventuali che potranno emergere nel corso dell'esame :

assemblea sindacale convocabile dalle Organizzazioni sindacali provinciali (art. 20 CCNL);

trattamento di malattia dell'apprendista (art. 28 CCNL);

disponibilità e reperibilità (art. 57 CCNL);

lavoro supplementare e clausole elastiche nel part time (art. 26 CCNL);

maggiorazioni per lavoro straordinario e turni (artt. 53, 54, 55 CCNL);

lavoro festivo (art. 58 CCNL);

interruzione del periodo di ferie per malattia o ricovero (art. 59 CCNL);

periodo di comporto per lavoratori con anzianità superiore a 10 anni (art. 70 CCNL);

chiarimento su trattamento economico del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità (art. 62 CCNL);

trattamenti di trasferta e per attività di soggiorno (artt. 81 e 82 CCNL);

chiarimenti su lavoro temporaneo (art 31 CCNL), preavviso per licenziamento e dimissioni (art. 33 CCNL) e su mobilità e trasferimenti (art. 36 CCNL).

- Nel corso del lavoro di armonizzazione in sede tecnica sarà esaminata con attenzione anche la disciplina normativa del rapporto di lavoro con i soggetti svantaggiati, onde valutare l'opportunità di conservare efficacia ad aspetti economici e normativi già definiti dal CCPL per tali soggetti .

Ogni trattamento di maggior favore riconosciuto nel contesto della predetta armonizzazione (quale contratto integrativo provinciale), escluso ciò che attiene alla parte retributiva, sarà assorbibile fino a concorrenza dagli

eventuali miglioramenti che, per gli omologhi istituti normativi, saranno disposti in futuro dai rinnovi del CCNL.

2. A decorrere dalla data di stipula del suddetto Contratto integrativo provinciale, fatto salvo quanto diversamente stabilito di seguito per singoli istituti, entrerà in vigore il "CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo", quale primo livello di contrattazione.

Le parti concordano che, per quanto concerne in particolare gli aspetti economici, vi sia allineamento alla decorrenza e durata del CCNL, così come definita ai sensi dell'art. 7 del medesimo (scadenza fissata al 31.12.2001). Ciò comporta, che gli effetti del CCPL di primo livello si esauriscono con gli adeguamenti riferiti al 2001 (vedi punto 3 seguente), mentre le coperture dell'anno 2002 saranno assicurate dal futuro rinnovo del CCNL 8 giugno 2000.

(...)

5. Previdenza complementare. Per quanto concerne l'armonizzazione tra CCPL e CCNL (art. 85) in ordine a questo istituto, le parti confermano l'adesione al Fondo Pensione regionale "Laborfonds" per i lavoratori dipendenti dalle cooperative sociali della Provincia di Trento. I nuovi limiti di contribuzione di cui all'art. 85 del CCNL decorreranno dall'1.1.2003. Le parti, in relazione alle ipotesi di modifica legislativa sulla destinazione del TFR ai Fondi Pensione, concordano di fare il punto della situazione entro il 31.12.2002, al fine di prendere in considerazione l'eventuale innalzamento della quota di TFR che il CCNL individua come da destinarsi a previdenza complementare.

I futuri rinnovi del Contratto integrativo provinciale, i cui contenuti saranno oggetto di specifica ricapitolazione al termine del lavoro di riclassificazione e armonizzazione di cui al precedente punto 1, seguiranno la dinamica e i demandi definiti dal CCNL in materia. Le parti convengono, peraltro, i seguenti specifici accordi relativamente al futuro rinnovo del Contratto integrativo provinciale:

le trattative per il prossimo rinnovo non avranno inizio prima dell'1.1.2004;

relativamente alla trattativa sulle quote di salario integrativo territoriale (provinciale), le parti si danno reciprocamente atto che essa potrà riguardare - senza le limitazioni ed in aggiunta ai criteri previsti dall'art. 10, punto 2 del CCNL 8 giugno 2000 - anche quote salariali inerenti a fattori ivi non contemplati [vista altresì la possibilità di cui all'alinnea 7) del citato punto 2 dell'art. 10], con possibili autonome determinazioni anche in ordine alle caratteristiche degli emolumenti (variabili oppure fissi/consolidati) erogati quale salario integrativo, ciò in considerazione delle specificità della contrattazione di categoria in provincia di Trento e delle compatibilità economiche provinciali di settore.

Letto, accettato e sottoscritto.

FEDERAZIONE TRENTINA DELLE COOPERATIVE

FISASCAT - CISL; FUNZIONE PUBBLICA - CGIL; UILTuCS - UIL

08/06/2000

Art... - Previdenza complementare (nuovo articolo).

Le parti convengono ai sensi del D.lgs. 21.4.93 n. 124 e successive modificazioni e/o integrazioni di dare corso all'istituzione della previdenza complementare per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo cooperativo-cooperative Sociali.

A tal fine si assume quale parte integrante della presente intesa l'accordo relativo alla costituzione del Fondo "COOPERLAVORO", ivi inclusa la prevista "quota di iscrizione", sottoscritto dalle OO.SS. CGIL-CISL-UIL e dalle Centrali cooperative LEGACOOOP-CCI-AGCI e dalle rispettive federazioni firmatarie del presente CCNL in data 7.5.97.

Conseguentemente convengono di determinare la quota di contribuzione di competenza della contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

Per le lavoratrici e i lavoratori a decorrere dalla data di firma del presente CCNL la contribuzione al Fondo pensione complementare, calcolata sulla retribuzione utile ai fini del TFR, è stabilita nelle seguenti misure percentuali:

- 1% a carico dell'azienda;

- 1% a carico delle lavoratrici e dei lavoratori.

È altresì dovuta al Fondo una quota del TFR maturando, pari all'1,8% della retribuzione annua utile a tale scopo.

Per le lavoratrici e i lavoratori di 1a occupazione, successiva al 28.4.93, valgono le norme di legge relative alla destinazione del TFR utile alla deducibilità fiscale dei contributi a carico dell'azienda e dei lavoratori di cui sopra.

16/10/1997

PREVIDENZA INTEGRATIVA

Le parti si impegnano ad adottare le iniziative necessarie per l'adesione ad un Fondo pensione a base territoriale regionale ai sensi della legge regionale 27 febbraio 1997, n. 3, in presenza delle disposizioni attuative, a decorrere dall' 1.7.1998 o dall'eventuale data successiva a partire dalla quale si abbiano le condizioni di completa operatività della legge regionale .

A decorrere dal momento di costituzione e completa operatività del Fondo, le parti sono impegnate a versare al medesimo, previa adesione individuale, secondo i criteri di cui al d.lgs. n. 124/93 i seguenti contributi:

- 0.5% della retribuzione lorda (imponibile previdenziale) a carico delle aziende;
- 0.5% della retribuzione lorda (imponibile previdenziale) a carico del lavoratore.

Inoltre le parti concordano che, per il personale non di prima occupazione iscritto al Fondo, sia versato a questo, a decorrere dalla data di versamento dei contributi ordinari, una quota del trattamento di fine rapporto maturato di anno in anno pari al 40% del medesimo.

Si concorda comunque che, una volta definito il panorama legislativo e regolamentare del Fondo regionale, le parti s'incontrino per un momento di verifica precedente alla concreta attuazione degli impegni di cui ai commi precedenti.
